

# INTRODUZIONE

## LA TRASPARENZA PUBBLICA DIGITALE



## Nozione di trasparenza

### La **comprensibilità**:

- dell'azione e dell'organizzazione pubblica;
- dei temi rilevanti per il dibattito democratico e che condizionano l'esercizio dei diritti fondamentali

(es. ambiente, salute, istruzione, trasporti, sicurezza ...)

favorita dalla disponibilità dell'**informazione pubblica in formato digitale, accessibile e riutilizzabile da chiunque**, per qualsiasi finalità, senza vincoli giuridici, tecnologici ed economici, fatto salvo il **rispetto di esigenze qualificate di riservatezza pubblica e privata.**

# Privacy e Trasparenza

Interessi dei cittadini (profilo comune: il controllo dei cittadini sulla pa / controllo dell'utilizzo dei dati cittadini )

Infatti al fine di una corretta analisi è necessario precisare e ricordare che :

La TRASPARENZA delle informazioni è uno dei principi cardine della disciplina della Protezione dei dati personali (art.13 del GDPR);

«la trasparenza viene individuata quale accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ... la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive tutelate dall'art. 2 Cost., nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra, inoltre, il diritto a una buona amministrazione» – D.Lgs 97/2016 - La finalità delle disposizioni del nuovo testo unico è di consentire il controllo diffuso dei cittadini sull'attività amministrativa, un controllo non solo limitato a comprendere cosa fa l'amministrazione ma come lo fa

# Privacy e Trasparenza

---

**IN TALE PROSPETTIVA LE DUE DISCIPLINE RISULTANO COMPLEMENTARI,  
INFATTI:**

**Considerando n. 4 del GDPR, prevede che: “il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con gli altri diritti fondamentali in ossequio al principio di proporzionalità”**

# Privacy e Trasparenza

---

Il Regolamento europeo (considerando 154) prevede che i “dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti.

Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento”



## LA TRASPARENZA NELL'ERA DEI DOCUMENTI (ANTE Codice 2013)



Visione o estrazione di  
copia di **documenti  
amministrativi**


**Diritto dell'interessato** di  
accedere ai **documenti**  
necessari per curare/difendere  
un proprio interesse diretto,  
concreto e attuale (**esigenze di  
riservatezza recessive**).

L. 241/90





LA TRASPARENZA NELL'ERA  
DEI DATI  
(POST Codice 2013)





## digitale

Pubblicazione (su iniziativa vincolata o libera) dell'informazione pubblica in formato digitale (art. 2, c. 2, d.lgs. 33/13) su sezione «Amministrazione trasparente» o altra piattaforma.

## open

Dati riutilizzabili, per qualsiasi finalità, senza vincoli giuridici, tecnologici (formati aperti) ed economici (gratuità) (artt. 3 e 7, d.lgs. 33/13 – rinvio a CAD, Codice privacy e d.lgs. n. 36/06)

PP.AA.

## di qualità

integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza (art. 6, d.lgs. 33/13)

## mediatori

- Interfacce/cruscotti per esplorazione dati (es. «Soldi pubblici», art. 4-bis, c.1, d.lgs. 33/13 – Open Coesione)
- Rielaborazioni
- Narrazioni (es. A Scuola di Open Coesione)

PP.AA.  
privati

**Comprensibilità dell'azione/organizzazione pubblica e approfondimento di tematiche rilevanti per il benessere individuale e collettivo (es. ambiente, salute, sicurezza, etc.)**

**TRASPARENZA**

Art. 1, d.lgs. 33/13 «...**tutelare i diritti** dei cittadini, **promuovere la partecipazione** degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di **controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»

... è condizione di garanzia delle **libertà individuali e collettive**, nonché dei **diritti civili, politici e sociali**, integra il **diritto ad una buona amministrazione** e concorre alla realizzazione di **una amministrazione aperta, al servizio del cittadino**

**MEZZI**



**FINI**



## (Una porzione del) quadro internazionale che influenza l'evoluzione normativa interna

**Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003** (ratificata dall'Italia nel 2009 – di cui la legge n. 190/2012 («madre» del Codice trasparenza) costituisce attuazione nazionale. **[TRASPARENZA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE]**

**LA «NUOVA» TRASPARENZA, OLTRE IL PERIMETRO DELLE SEZIONI «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE», SI ARRICCHISCE DI NUOVI STRUMENTI EDI NUOVI FINI**

**Open Government Partnership** (partenariato multilaterale nato nel 2011: 79 governi e importanti organizzazioni non governative). L'Italia ha aderito fin dal principio (l'evoluzione normativa e applicativa del Codice trasparenza forma oggetto di impegni specifici) **[TRASPARENZA - GOVERNO APERTO]**

**G8 Open Data Charter 2013** → **International Open Data Charter 2015**  
(radicamento del paradigma Open Data, introdotto nel CAD dall'art. 9 del d.lgs. n. 179/2012) **[TRASPARENZA – OPEN DATA]**

La trasparenza (supportata da Open Data) si iscrive nei valori Open Government



La trasparenza per **partecipare** e **collaborare** con la PA



La trasparenza per **conoscere** «lo spazio pubblico»



La trasparenza per **vigilare** sul buon andamento, sull'imparzialità della PA e sull'integrità e lealtà dei decisori pubblici (=strumento prevenzione della corruzione)



**Digitalizzazione** dei documenti e dei procedimenti

Paradigma **OPEN DATA**

+ **Alfabetizzazione informatica** dei cittadini (art. 8 CAD)

+ **Formazione** dei dipendenti pubblici su informatica giuridica (art. 13 CAD)





## Digitalizzazione

dei documenti (artt. 2 e 40, CAD) e  
dei procedimenti (art. 41, CAD)

## Trasparenza pubblica



La digitalizzazione rende l'operato della PA non solo più efficiente (art. 3, L. 241/90) ma più facilmente **tracciabile, misurabile, confrontabile...**

La digitalizzazione costituisce il fattore principale che influenza l'**operatività e la sostenibilità** degli istituti giuridici della trasparenza ed è garanzia di **affidabilità dei contenuti**

La **mera dematerializzazione** (l'amministrazione cartacea che «agisce» in ambiente digitale) mostra le sue debolezze ed è fonte di rischi soprattutto quando si tratta di attuare gli istituti della trasparenza.

La prospettiva che determinate categorie di dati e documenti debbano essere aperti (su iniziativa libera/vincolata della PA o su richiesta del cittadino) influenza la formazione e la gestione del patrimonio informativo pubblico (esigenze di qualità, formati aperti ed esigenze di protezione di interessi concorrenti – open data by default / privacy by default)

Non è sufficiente  
dematerializzare....attuale  
fase di emergenza lo ha  
dimostrato.... SW

**La trasparenza pubblica e' trasparenza digitale, poiche' si compie con gli strumenti giuridici e tecnologici dell'amministrazione digitale**



Agenzia per l'Italia Digitale  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Obblighi di pubblicazione  
(d.lgs. 33/13 e discipline  
speciali)**



**Piano triennale informatica nella PA  
(art. 1, c. 513, L. 208/15) – basi  
di dati di interesse nazionale (art. 60  
CAD) + basi di dati «chiave» (paniere  
dinamico dataset)**

Catalogo dei dati/metadati/banche dati in  
possesso delle PP.AA. (art. 53, c. 1-bis, CAD,  
destinato ad «Amministrazione trasparente»)

**Stock di informazione pubblica  
accessibile/riutilizzabile**

**Diritti di accesso (civico  
obbligatorio e generalizzato,  
d.lgs. 33/13)**





## RIEPILOGANDO

**La dimensione giuridica della trasparenza** non si esaurisce nel d.lgs. n. 33/2013, ma sono essenziali le connessioni con altre fonti (generalì - come CAD e RGPD – e speciali) e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia.


**La dimensione tecnologica della trasparenza** non si esaurisce nella sezione «Amministrazione trasparente», poiché essa costituisce solo una fonte di contenuti destinata ad alimentare la «filiera dellatrasparenza».

**La dimensione teleologica della trasparenza** non si esaurisce nel controllo diffuso sulla PA (amministrazione «casa di vetro»), ma comprende il rafforzamento dei diritti/libertà della persona, sia come singolo che come «cittadino attivo» («amministrazione aperta»).

# LA TRASPARENZA NEL D.LGS. N. 33/2013. CARATTERISTICHE E QUESTIONI APPLICATIVE

I







## Polifunzionalità e rilevanza costituzionale del principio di trasparenza (art. 1, d.lgs. n. 33/13)

### Comma 2

« La trasparenza ... **concorre ad attuare** il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è **condizione di garanzia** delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, **integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre** alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino»

### Comma 3


«(Le disposizioni del d.lgs. 33/13) **integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate** dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».



“La luce del Sole è il miglior disinfettante; la luce elettrica è il poliziotto più efficiente”

Louis Brandeis (1914). Other's People Money and How the Bankers Use It

**(imparzialità dell')  
azione**



**(imparzialità dell')  
organizzazione**





## Linee di intervento

- ✓ Sistematizzazione e approfondimento della disciplina giuridica di principio e di dettaglio in materia di trasparenza
- ✓ Declinazione in chiave Open Data degli obblighi di pubblicazione
- ✓ Messa a punto di moduli procedurali, organizzativi e tecnologici *ad hoc*
- ✓ Esplicitazione delle delicate connessioni con altre fonti di rilievo (in particolare: d.lgs. 82/05, d.lgs. 36/06, d.lgs. 196/03 - GDPR)
- ✓ Esplicitazione del diritto di chiunque di pretendere dalle amministrazioni l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge



**Dimensione organizzativa**

**Dimensione dei contenuti informativi**

**Dimensione dell'effettività**



## DIMENSIONE ORGANIZZATIVA NAZIONALE

### FISSAZIONE MISURE MINIME

L. 190/12 + D.lgs. 33/2013

Legislatore

---

### FUNZIONE DI INDIRIZZO VIGILANZA STANDARDIZZAZIONE

ANAC

- Piano nazionale anticorruzione (PNA) e aggiorn. annuali
- Linee guida / F.A.Q. / Orientamenti / Pareri
- Richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti + potere di ordine e sanzionatorio
- Fissazione di criteri, modelli e schemi standard per organizzazione, codificazione e rappresentazione dei contenuti a pubblicazione obbligatoria



## DIMENSIONE ORGANIZZATIVA DI ENTE

### ATTUAZIONE MISURE MINIME + INDIVIDUAZIONE DI MISURE ULTERIORI

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e aggiornamenti annuali, con un'apposita sezione che «indichi **i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati** (art. 10, c. 1) + ciclo annuale di monitoraggio

La **promozione di maggiori livelli di trasparenza** costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di **obiettivi organizzativi e individuali** (art. 10, c. 3)

ANAC, PNA 2016 e seg: «Può darsi come indicazione quella di **pubblicare “dati ulteriori” (obbligatorie ex art. 1, c. 9, lett. f, L. 190/2012)** in relazione a **specifiche aree a rischio**. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, c. 5, lett. b) del d.l. 90/2014» (sanzione amministrativa 1000><10.000 euro).



## DIMENSIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI

- Definizione **elenco di dati/informazioni/documenti a pubblicazione obbligatoria**;

- definizione di un regime giuridico uniforme (artt. 3 e 7):

[**regime OPEN DATA**] pubblicazione in formato di tipo aperto e riutilizzabilità gratuita, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

**durata pubblicazione standard**, cinque anni (salve limitate eccezioni)

[ATTENZIONE, decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante richiesta di accesso generalizzato (art. 8, c.3)].

- definizione «**decalogo della qualità**» (art.6)

integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza, indicazione della riutilizzabilità col solo obbligo per il riutilizzatore di citare la fonte e rispettare l'integrità.



## DIMENSIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI

**supporto tecnologico: sezione «Amministrazione trasparente» a struttura rigida** (allegato A del d.lgs. n. 33 2013), accessibile dalla home page e indicizzabile da parte dei motori di ricerca (NESSUN FILTRO CONSENTITO) (art. 9).

Art. 48

c. 1 ANAC definisce **criteri, modelli e schemi standard** per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

c. 4 Gli standard, i modelli e gli schemi ... recano disposizioni finalizzate:

- a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
- b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché' i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.



## DIMENSIONE DELL'EFFETTIVITA

- Riconoscimento del diritto di **accesso civico, quale «pungolo»** all'adempimento degli obblighi di pubblicazione (intra e extra d.lgs. n. 33/13);
- **Potere di vigilanza ANAC d'ufficio o su segnalazione.** Si veda il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza ANAC sul rispetto degli obblighi di pubblicazione (G.U. n. 91 del 19 aprile 2017)
- **Sanzioni pecuniarie** (cfr. in particolare, artt. 47, d.lgs. 33/13 e 19, c.5., lett. b, d.l. 90/14)
- **Responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativa** (cfr. in particolare, art. 46, d.lgs. 33/13)
- Strumenti di tutela:
  - **Ricorso al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia di RPCT su istanza accesso civico semplice** (art. 2, c. 9 bis, L. 241/90)
  - **Ricorso al TAR** (rito speciale dell'accesso - art. 116 c.p.a. -: non necessario patrocinio legale, l'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente anche non avvocato, contributo unificato di 300 euro - miniURP in ogni TAR per assistenza ricorrenti)



## LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

### **Obiettivi principali perseguiti dal d.lgs. n. 97/2016**

(su delega della L. n. 124/2015 – cd. riforma Madia)

1. Porre (parzialmente) rimedio alla **parcellizzazione dei dati pubblici** nei siti dei vari enti per favorire, tra l'altro, la consultazione degli stessi
2. **Razionalizzare e rendere più sostenibili gli obblighi di pubblicazione**, in funzione, in particolare, delle dimensioni dell'ente e dell'esposizione al rischio corruttivo
3. **Potenziare la trasparenza sulla spesa pubblica**
4. Introdurre un **diritto di accesso generalizzato** (sganciato da requisiti soggettivi di legittimazione), quale strumento di trasparenza complementare agli obblighi di pubblicazione
5. **Estendere le responsabilità e le sanzioni**



## LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

**Per evolvere (< parcellizzazione > standardizzazione > utilità dei contenuti) la trasparenza, per legge, è spinta oltre i confini delle «bacheche Amministrazione trasparente»**

### **Pubblicazione di banche dati nazionali**

(art. 9-bis ; allegato B)

Adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati/informazioni/documenti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del link alla banca dati corrispondente, ferma restando la possibilità di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

**IMPORTANTE:  
EVITARE DISALLINEAMENTO TRA DATI RIPORTATI NEI PROPRI  
SITI EQUELLI PRESENTI NELLE BANCHE DATI CENTRALIZZATE**



# LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

Nome della banca dati	Amm. che detiene la banca dati	Norma/e istitutiva/e della banca dati	Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013
<b>Perla PA</b>	PCM- DFP	- Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs. n. 165 del2001; - art. 1, co.39-40, della legge n. 190 del2012	Art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
<b>SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche</b>	MEF- RGS (IGOP)	Artt. 40-bis, co. 3, e 58-62 del d.lgs. n. 165 del2001	Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva azionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
<b>Archivio contratti del settore pubblico</b>	ARAN CNEL	Artt. 40-bis, co. 5, e 47, co. 8, del d.lgs. n. 165 del2001	Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
<b>SIQuEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali</b> (da verificare se SIQuEL contiene anche rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti vigilati/controllati/ partecipati, come richiesto dall'art. 22, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33 del 2013)	Corte dei conti	Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del2005	Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)



Nome della banca dati	Amm. che detiene banca dati	Norma/e istitutiva/e della banca dati	Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013
<b>Patrimonio della PA</b>	MEF-DT	- Art. 2, co. 222, della legge n. 191 del 2009; - art. 17, co. 3-4, del decreto- legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014	Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli organi di governo); art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
<b>Rendiconti dei gruppi consiliari regionali</b>	Corte dei conti	- Art. 1, co. 10, del decreto- legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012; - d.P.C.M. 21 dicembre 2012	Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
<b>BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche</b>	MEF- RGS	-Art. 13 della legge n. 196 del 2009; -decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 23411 del 2010; - d.lgs. n. 229 del 2011; - d.lgs. n. 228 del 2011;	Art.29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche) Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori) Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
<b>REMS (Real Estate Management System)</b> – Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale	Demanio		Art. 30 (beni immobili e gestione del patrimonio)
<b>BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici</b>	ANAC	- Art. 62-bis del d.lgs. n. 82 del 2005; art. 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)
<b>Servizio Contratti Pubblici</b>	MIT	Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11, del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)



# LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016



Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Anagrafe delle prestazioni

Scopo del sito è quello di pubblicare i dati che il Dipartimento della Funzione Pubblica acquisisce tramite la banca dati **Anagrafe delle prestazioni** del sistema Perla PA

I dati resi pubblici sono relativi a:

**CCE** incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione.

**DIP** incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della pubblica amministrazione.

<http://www.consulentipubblici.gov.it/>

Amministrato:  Soggetto incaricato:  Anno: 2016 Filtra per: **CCE**

Comune di omissis -  
consulenti  
2018 – tabella vuota  
2016 e 2017 tabelle carenti  
(campi vuoti e righe inferiori  
a quelle pubblicate su Amm.  
Trasp.)

Soggetto dichiarante	Soggetto conferente	Soggetto percettore	Comune di nascita	Ultime 4 cifre Codice Fiscale	Qualifica soggetto percettore	Oggetto dell'incarico	Compensazione lordo (€)	Data inizio dell'incarico	Data fine dell'incarico	Sito	Data aggiornamento
Università degli Studi di Cagliari - Direzione per il personale	Università degli Studi di Cagliari	mancosu gorgio	Cagliari	354F	NON DIRIGENTE	ALTRE TIPOLOGIE	400,00 €	01/03/2018	31/07/2018	www.unica.it	03/03/2018
Università degli Studi di Cagliari - Direzione per il personale	Università degli Studi di Cagliari	mancosu gorgio	Cagliari	354F	NON DIRIGENTE	ALTRE TIPOLOGIE	658,50 €	25/09/2015	23/10/2018	www.unica.it	14/09/2018
Università degli Studi di Cagliari - Direzione per il personale	Università degli Studi di Cagliari	mancosu gorgio	Cagliari	354F	NON DIRIGENTE	ALTRE TIPOLOGIE	395,10 €	24/10/2018	26/10/2018	www.unica.it	19/10/2018
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Cagliari	mancosu gorgio	Cagliari	354F	NON DIRIGENTE	ALTRE TIPOLOGIE	640,00 €	01/03/2019		www.unica.it	02/05/2018
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Cagliari	mancosu gorgio	Cagliari	354F	NON DIRIGENTE	ALTRE TIPOLOGIE	640,00 €	01/03/2019		www.unica.it	02/05/2018

Visto da 1 a 5 di 5 elementi. Precedente 1 Successivo



## LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

**OpenBDAP** è il portale della Ragioneria Generale dello Stato che mette a disposizione i dati della Finanza Pubblica presenti nella **Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)**.

Presente una navigazione per tematiche, con cruscotti di visualizzazione semplificati, per guidare l'utente attraverso diversi livelli di approfondimento. Tutti i dataset sono liberamente scaricabili.





## LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016



## BANCA DATI - CONTRATTI INTEGRATIVI

(art. 40 bis, comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013)



RICERCA SEMPLICE

RICERCA AVANZATA

OPEN DATA

<https://www.contrattintegrativipa.it/>

Codice fiscale dell'Amministrazione\*

In caso di Istituto scolastico inserire il codice ministeriale\*

Compilare almeno uno dei campi contrassegnati da (\*)

CERCA

PULISCI

Contratti integrativi inviati con "Procedura di trasmissione congiunta Aran - Cnel" dal 1° ottobre 2015 ed aggiornati in tempo reale

Comparto di contrattazione dell'Amministrazione	Comune sede di contrattazione integrativa	Denominazione Amministrazione	Denominazione sede territoriale contrattazione integrativa	Data sottoscrizione	Destinatari	Vigente dal	Vigente al	Note	Id	Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	15/01/2016	dirigenti	2013	2013		3002772	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	12/04/2017	dirigenti	2014	2014		3045526	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	20/06/2018	dirigenti	2015	2015		5070416	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	27/01/2016	personale non dirigente	2015	2015		3005931	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	26/01/2016	personale non dirigente	2015	2019		3005941	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	21/07/2016	personale non dirigente	2016	2016		3021182	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	05/10/2017	personale non dirigente	2017	2017		3056742	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	28/12/2016	personale non dirigente	2017	2019		3034070	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	13/09/2018	personale non dirigente	2017	2019		5079522	↓	↓	↓
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	31/01/2018	personale non dirigente	2018	2018		4552437	↓	↓	↓

Pagina: 1 Record per pagina: 10 1 - 10 di 10



## LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

### Per razionalizzare e rendere più sostenibili gli obblighi di pubblicazione

- «**Clausole di flessibilità**»
  - ANAC, sentito Garante privacy, può con propria delibera sostituire la pubblicazione in forma integrale con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione
  - ANAC può, nel PNA, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali
- **Riduzione complessiva degli obblighi di pubblicazione**, quale «contropartita» dell'introduzione dell'accesso generalizzato (gli obblighi di pubblicazione eliminati sono numericamente maggiori rispetto a quelli di nuova introduzione)



## LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

### **Potenziamento della trasparenza sulla spesa pubblica (art. 4-bis)**

- Istituzionalizzazione del portale «Soldi pubblici»
- Obbligo di pubblicazione di tutti i dati sui pagamenti, in modo da permetterne la consultazione in relazione a: tipologia di spesa, ambito temporale di riferimento e beneficiari

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 a carico del responsabile della mancata pubblicazione, ex art. 47, c. 1-bis)



<http://soldipubblici.gov.it/>



Che cosa puoi fare con soldi pubblici ?



Scopri **quanto** spende **chi** e per **cosa**.

Chi  ? Cosa  ?

  
Secondo Piano d'Azione  
2014-2016

Art. 4-bis, d.lgs. 33/13

L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato «Soldi pubblici» che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

# LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

## Estensione oggettiva obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)

- **Publicazioni obbligatorie ex art. 1, c. 32, L. 190/12 (già in vigore)\*:**

La struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

- **Publicazioni obbligatorie ai sensi del nuovo Codice degli appalti (art. 29, c. 1, d.lgs. 50/16):**

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni

## LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

**Estensione oggettiva obblighi di pubblicazione in materia di concorsi (art. 19) e di personale (art. 16, c. 3-bis)**

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione **nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.**

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate **forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,** anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.

# La legge di bilancio 2020: Pubblicità concorsi (c. 145-146)

in Amministrazione Trasparente devono essere pubblicate: le tracce delle prove e le graduatorie con l'indicazione dello scorrimento delle stesse, con aggiornamenti costanti.

Questi vincoli si aggiungono agli obblighi di trasparenza già in vigore: bandi, criteri di valutazione delle commissioni e tracce delle prove scritte.

Deve essere garantito un collegamento ipertestuale con l'inserimento nel sito della Funzione pubblica, sulla base delle indicazioni dettate in uno specifico decreto ministeriale, da adottare entro la fine di febbraio.

# LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

## IL NUOVO DIRITTO DI «ACCESSO GENERALIZZATO»

Il diritto di accesso in prospettiva # (scheda a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati):

[http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ac0553.htm#\\_Toc444868524](http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ac0553.htm#_Toc444868524)




Non solo una trasparenza di tipo “proattivo”, ma anche una trasparenza di tipo “reattivo”. **«Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana»**

Parere del Consiglio di Stato su schema di dlgs di modifica del dlgs 33/13



# LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016



# LA RIFORMA DEL GIUGNO 2016

## INTERAZIONI «VIRTUOSE» TRA ACCESSO GENERALIZZATO E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1) I «dati ulteriori» che la PA è obbligata a pubblicare (art. 1, c. 9, lett. f, L. 190/2012) devono essere scelti «in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse» (delibera ANAC n. 50/2013, p. 13) (**IMPORTANTE IL MONITORAGGIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO** – registro degli accessi)

2) Richiesta di accesso utilizzabile per ottenere elementi integrativi rispetto a quanto già pubblicato su «Amministrazione trasparente» (**ATTENZIONE alla conformità dei dati pubblicati ai documenti originali da cui sono tratti, che possono formare oggetto di accesso generalizzato**)

3) Trascorsa la durata legale di pubblicazione, **i dati (anche se a carattere personale) restano comunque accessibili** (art. 8, c. 3)

4) La «mappatura dei procedimenti» (art. 35) come mezzo per **orientare le richieste di accesso**



# RUOLI, LIMITI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

II





# RUOLI

### ORGANO INDIRIZZO (GIUNTA COMUNALE)

individua RPCT - dispone organizzazione necessaria per assicurare funzioni, poteri, autonomia ed effettività di RPCT - definisce obiettivi strategici di PCT - adotta il PTPC su proposta RPCT entro il 31.1 di ogni anno e lo trasmette ad ANAC -Nomina OIV

### OIV (NUCLEO DI VALUTAZIONE)

- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, coerenza del PTPC con obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (es. DUP);
- verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari ed effettuare audizioni di dipendenti.
- Riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- Verifica coerenza tra obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.
- Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

### RPCT

Controllo adempimento obblighi pubblicazione – segnala a: organo indirizzo, OIV, ANAC e ufficio di disciplina mancato/ritardato adempimento. Trasmette a OIV e organo indirizzo entro 15 dic. relazione annuale con risultati attività svolta e la pubblica nel sito web. Se richiesto o ritenuto opportuno, riferisce a organo indirizzo sull'attività. Riceve istanze accesso civico/riesamina esiti istanze accesso FOIA. Propone a organo di indirizzo il PTPC e i suoi aggiornamenti annuali. Controlla/assicura regolare attuazione accesso civico/FOIA



# RUOLI

**DIRIGENTI**

garantiscono tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare - controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico/FOIA. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale.

**PERSONALE NON  
DIRIGENTE**


A seconda dei ruoli/incarichi, è tenuto a cooperare con i dirigenti e col RPCT per l'attuazione del PTPC, comprensivo degli obblighi di trasparenza.



# COORDINATE PER LA CORRETTA PUBBLICAZIONE

**CHI**

**COME**



**COSA**

**PERCHE'**

**DOVE**



## COORDINATE PER LA CORRETTA PUBBLICAZIONE

### Le fonti

1. La legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione)
2. Il d.lgs. n. 33/2013 (Codice della trasparenza)
3. Il d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
4. Piano Nazionale Anticorruzione (ANAC) (aggiorn. annuali)
5. Linee Guida ANAC (in particolare, determinazione n. 1310 del 28/12/2016 sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione)
6. Linee Guida Agenzia per l'Italia Digitale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
7. Linee Guida Garante Privacy (in particolare anno 2014)

- 
- 8. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del \_\_\_\_\_ di omissis**
  - 9. Istruzioni operative fornite dal RPCT**



## COORDINATE PER LA CORRETTA PUBBLICAZIONE

COME

### Art. 6, d.lgs. 33/2013. **Qualità delle informazioni**

Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone

- 1. integrità,**
- 2. costante aggiornamento,**
- 3. completezza,**
- 4. tempestività,**
- 5. semplicità di consultazione,**
- 6. comprensibilità,**
- 7. omogeneità,**
- 8. facile accessibilità,**
- 9. conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,**
- 10. indicazione della provenienza**

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti



# COORDINATE PER LA CORRETTA PUBBLICAZIONE

## COME

Linee guida valorizzazione patrimonio informativo pubblico 2017  
(AgID): <https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/>

### Formati aperti per i dati

Formato	Descrizione
CSV (Comma Separated Values)	È un formato di file testuale utilizzato per rappresentare informazioni con <b>struttura tabellare</b> . Le righe delle tabelle corrispondono a righe nel file di testo CSV e i valori delle celle sono divisi da un carattere separatore, che di solito, come indica il nome stesso, è la virgola.

### Formati aperti per i documenti

Formato	Descrizione
ODF (Open Document Format)	ODT (Open Document Text). Standard aperto per <b>documenti testuali</b> .
	ODS (Open Document Spreadsheet). Standard aperto per <b>fogli di calcolo</b> .
PDF	È un formato aperto creato da Adobe per la rappresentazione di documenti contenenti testo e immagini che sia indipendente dalla piattaforma di lettura. È stato standardizzato dall'ISO con una serie di formati differenti (PDF/A per l'archiviazione, ecc.). <b>Rilasciare dati secondo tale formato limita fortemente il riutilizzo dei dati stessi in quanto l'intervento umano richiesto per la loro elaborazione è molto elevato.</b>



# ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO!

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.339,49	GALA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONISP ENERGIA ELETTRICA 13 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 2869478 PAGAMENTO FATTURA N. E000270824 DEL 01/06/2016 PERIODO MAGGIO 2016
2	23/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	COCO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
3	23/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO FRANCESCO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
4	23/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	COSTRUZIONI FUTURE SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
5	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,55	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI TELEMATICI DI RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI AGENZIE DI STAMPA MEDIANTE CONCENTRATORE DI NOTIZIE. PAGAMENTO FATTURA N. 60247 DEL 8.06.2016 PERIODO 09.03-08.06.2016
6	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,52	AGENZIA ANSA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ANSA ASSISTENZA SERVER E PARABOLA NOLO ANTENNA PARABOLICA E NOTIZIARIO GENERALE PAGAMENTO FATTURA N. 16000365 DEL 8.06.2016 PERIODO 01.04-30.06.2016
7	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATE PAGAMENTO FATTURA N. 8716167574 DEL 17.06.2016 PERIODO APRILE 2016
8	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,82	ACEA ATO 2 S.P.A.	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA ANTINCENDIO PER LA SEDE DI VIA MARCO MINGHETTI 10 UTENZA 719891055 PAGAMENTO FATTURA N. 2016012000027843 DEL 14.06.2016 PERIODO 29.04-14.06.2016
9	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,15	ACEA ATO 2 S.P.A.	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA ANTINCENDIO PER LA SEDE DI VIA DELL'UMILTA' 79 UTENZA 719891156 PAGAMENTO FATTURA N. 2016012000027844 DEL 14.06.2016 PERIODO 29.04-14.06.2016
10	27/06/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.795,57	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.li Ente RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016
11	27/06/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.220,06	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	I.R.A.P. RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016
12	27/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	MA.CO. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

**Tabella ANAC con «dati sui pagamenti», in pdf ed aggiornata al 23 dic. 2016 !!!  
(la regola: agg. trimestrale e formato rielaborabile)**



## COORDINATE PER LA CORRETTA PUBBLICAZIONE

COME

### 1) **Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016**

Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016

Griglia aggiornata con obblighi di pubblicazione (che, personalizzata, diventa un allegato del PTPCT dell'ente)

+

Nota esplicativa con riferimento ad alcuni obblighi di pubblicazione

### 2) **Determinazione n. 241 del 08/03/2017**

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016.

59



# COORDINATE PER LA CORRETTA PUBBLICAZIONE

## COME

### **Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016**

Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi...si ritiene opportuno fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni operative:

- 1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione:** l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
- 2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione:** si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.



# COORDINATE PER LA CORRETTA PUBBLICAZIONE

## COME

Amministrazione trasparente
Università di Cagliari

testo da cercare

[Home](#) | [Contatti](#) | [Istruzioni operative](#)

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati

Home / Istruzioni operative

### ISTRUZIONI OPERATIVE

In questa pagina sono pubblicate:

- 1) le istruzioni operative fornite dal RPCT alle strutture dell'Ateneo. Le istruzioni sono soggette agli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari in ragione dell'evoluzione normativa o di nuove indicazioni fornite da ANAC, Garante privacy, giurisprudenza, etc.;
- 2) i riferimenti ai principali documenti in materia di trasparenza adottati dalle autorità nazionali;
- 3) i documenti utilizzati durante i corsi di formazione in materia di trasparenza erogati al personale dell'Ateneo.

---

#### 1) ISTRUZIONI OPERATIVE DEL RPCT DI ATENEO

- Istruzioni operative inserimenti 2018 nuova maschera PerlaPA (24/04/2018)
- Istruzioni operative inserimenti 2018 nuova maschera PerlaPA – ALLEGATO (24/04/2018)
- Nota su nuovi obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" (06/02/2017)
- "Bandi di gara e contratti" – GUIDA OPERATIVA (allegato alla nota del 06/02/2017)
- "Accesso generalizzato (FOIA)" – Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (23/12/2016)
- Circolare del Responsabile per la trasparenza del 10 maggio 2016, "Amministrazione trasparente – problematiche riscontrate e indicazioni operative"

L'esempio dell'Univ. di Cagliari - Istruzioni operative RPCT: <http://trasparenza.unica.it/strumenti/>

enti/collaboratori" e  
1.3 del 19/12/2016)  
2016)  
collaboratori (versione  
/sussidi (versione del



## LIMITI

1

Limiti, nel caso di obblighi di pubblicazione con finalità di trasparenza vertenti su dati personali

2

Limiti, nel caso di pubblicazioni facoltative con finalità di trasparenza, potenzialmente impattanti su dati personali o altri interessi pubblici/privati qualificati

3

Limiti, nel caso di pubblicazioni obbligatorie con finalità di pubblicità legale



# OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ TRASPARENZA


1

Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro


Filippo Turati, 1908

ma i suoi abitanti devono comunque rimanere vestiti!

L. Califano – componente del Garante privacy



## DATI



### pubblici

(esigenza di conoscibilità -  
ampliamento delle occasioni di uso/riuso)

### a carattere personale

(esigenza di protezione -  
limitazione e controllo di uso/riuso)



1

## OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ TRASPARENZA

### **Dati pubblici e regime giuridico (d.lgs. n. 33/13)**

(art. 3, c. 1) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

### **Dati personali e regime giuridico (RGPD)**

(Art. 4, num. 1) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente...

(art. 5, par. 1) Regime del trattamento: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.



1

## OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ TRASPARENZA

### Art 7-bis

- Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari ... comportano la possibilità di una **diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7** nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
- La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della **trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali** (a giustificazione della eventuale diffusione di «**dati sensibili**» - v. art. 2-sexies , d.lgs. n. 196/03)
- La pubblicazione per obbligo di legge di atti o documenti richiede che siano resi **non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza** della pubblicazione

## 2. RUOLI, LIMITI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



CATEGORIE DI SOGGETTI	Rif.	DATI PERSONALI
titolari di <b>incarichi politici o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,</b>	Art. 14	atto di nomina o di proclamazione; curriculum; compensi; missioni; altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi; dichiarazione (da aggiornare annualmente) concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
<b>CONSULENTI</b>	Art. 15	estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi
<b>TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	Art. 14	curriculum
<b>OIV</b>	Art. 10, c.8	curriculum
<b>DIPENDENTI</b>	Art. 18	incarichi conferiti o autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso
<b>VANTAGGI ECONOMICI &gt; 1000 euro annui SALVO</b> qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati	Artt. 26, 27	[il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o ] il nome di altro soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum



# OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ TRASPARENZA

1

Quotidiano  
**Enti Locali & Pa** Il Sole **24 ORE**  
In collaborazione con

Home Scadenze Codici e Norme Formazione

09 Mar 2017

HOME PERSONALE

## Il Tar Lazio fa marcia indietro sull'accesso ai dati reddituali dei dirigenti

SEGNALIBRO ☆

IlFattoQuotidiano.it / Economia & Lobby / Numeri & News

### Dirigenti pubblici, presentato il ricorso contro pubblicazione dei patrimoni: "Viola diritti fondamentali dell'uomo"



NUMERI & NEWS

*Il sindacato Unadis sostiene che ci sono rischi di compressione "della sicurezza e della libertà personali" e del diritto all'oblio, "poiché tutti i dati pubblicati online sono facilmente consultabili da qualsiasi cittadino". Come prevede il decreto Madia che ha recepito in Italia il Freedom of information act statunitense*

di F. Q. | 5 aprile 2017


**CORRIERE DELLA SERA** / ECONOMIA

I NODI DELLA RIFORMA

## I dirigenti pubblici e il muro della privacy: «Il patrimonio? Un segreto»

Doppio ricorso al Tar contro l'obbligo di pubblicare il loro stato patrimoniale: case, immobili, titoli e azioni. Il sindacato Unadis: «Perché non vale anche per i manager privati»  
IlFattoQuotidiano.it / Economia & Lobby / Numeri & News

### Dirigenti pubblici, dopo i ricorsi al Tar l'Anac sospende delibera sulla pubblicazione dei patrimoni



NUMERI & NEWS

*L'Autorità nazionale anticorruzione, che aveva preparato le linee guida e il modello per la dichiarazione, ha valutato "la necessità di evitare alle amministrazioni situazioni di incertezza". Anche perché il Tar Lazio ha dato ragione ai capi dipartimento del garante della privacy e il secondo ricorso, presentato dal sindacato Unadis, è anche esso "verosimilmente destinato a trovare accoglimento"*

di F. Q. | 12 aprile 2017



1

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI CON FINALITÀ DI TRASPARENZA

Art. 14, d.lgs. 33/13 – querelle dirigenti

i compensi connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; dichiarazioni redditi e patrimonio, di cui alla legge 441/82 (compresi coniuge e parenti entro 2° grado, salvo dissenso)

**Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017**  
**sospende efficacia delibera n. 241/2017**  
**recante Linee guida su obblighi pubbl. art. 14, post d.lgs. 97/16**

gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica

**Comunicato Pres. ANAC del 7 marzo 2018**  
**sospende (ulteriormente) efficacia delibera n. 241/2017**  
**recante Linee guida su obblighi pubbl. art. 14, post d.lgs. 97/16**

68

# Milleproroghe: amministrazione trasparente.

## Dati dei dirigenti

La Legge di bilancio 2020 ha inasprito le sanzioni nei confronti dei responsabili in caso di inadempienze alle norme relative all'accesso civico ed alla pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente".

Il "Decreto Milleproroghe" sospende fino al 31/12/2020 le misure di cui all'art. 46 e 47 del medesimo decreto (responsabilità e sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati), nei confronti dei "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito" e dei "titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione" (ovvero, dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013) per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 23/01/2019, n. 20

# Milleproroghe: amministrazione trasparente

Viene previsto che con apposito regolamento ministeriale, da adottarsi entro lo stesso 31/12/2020, verranno individuati i dati che le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

- graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lett. a), b), c), ed e), art. 14, del D.Lgs. n. 33/2013, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto e al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
- previsione che i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 33/2013 siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza.



1

## OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ TRASPARENZA

### Come selezionare i dati da pubblicare?

**Il d.lgs. 33/13 riferisce gli obblighi di pubblicazione a:**

**A. informazioni personali determinate (es. compensi) o documenti determinati (es. dichiarazioni patrimoniali, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi)**

l'amministrazione è tenuta ad eseguire il puntuale dettato normativo (nel caso di documenti determinati, come, ad es., la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, è legittimo l'oscuramento solo dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – ex art. 7-bis, c. 6, d.lgs 33/13 o dei dati riferiti a soggetti diversi dal dichiarante – es. figli e coniuge);

**B. categorie di documenti determinate, ma informazioni personali determinabili (es. curriculum)**

l'amministrazione (in qualità di responsabile del trattamento) deve selezionare le informazioni da pubblicare, nel rispetto dei criteri di pertinenza/non eccedenza rispetto alla finalità di trasparenza che ne rende doverosa la diffusione.



## OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ TRASPARENZA

1

Linee guida 2014 Garante privacy, a proposito dei curriculum (pagg. 23, 24)

**«Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo ... ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.**

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, **il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti ...** Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità ...»

70

# ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO!



## Garante per la protezione dei dati personali

Home | L'Autorità | Provvedimenti e normativa | Attività e documenti

### DIRITTI E PREVENZIONE

> COME TUTELARE LA TUA PRIVACY

RICERCA  testo  docweb

Google marcello cecci

Tutti Immagini Notizie Video Maps Altro Impostazioni Strumenti

Circa 39.800 risultati (0,50 secondi)

Forse cercavi: **marcello cecci**


Marcello Cecci - Senior Consultant - SANTER REPLY SPA | LinkedIn  
<https://it.linkedin.com/in/marcello-cecci-ab491b114>  
Visualizza il profilo di **Marcello Cecci** su LinkedIn, la più grande comunità professionale al mondo. Marcello ha indicato 4 esperienze lavorative sul suo profilo.

Sig. **Marcello Cecci** - Garante Privacy  
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb.../5914953>  
30 gen 2017 - Curriculum vitae - Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c) - L'Autorità - Il Garante - Compiti del Garante - L'ufficio - Regolamenti ...

## Curriculum vitae sig. Marcello Cecci

CHEDA

Vai all'audio del



europass

## Curriculum Vitae Europass

### Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) **Marcello Cecci**

Indirizzo(i)

Via Paganini, 34 06012 Città di Castello PG

Telefono(i)

334 6992809

Fax

E-mail

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

08-01-1971

Sesso

M



# OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ TRASPARENZA

1

**Importanza dell'uso della FIRMA DIGITALE per evitare il proliferare online di firme autografe**

Allegato C - Tabella 11

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
(art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e legge 5 giugno 1982, n. 441)

VARIAZIONI INTERVENUTE IN RAPPORTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA E PUBBLICATA SUL SITO DEL GARANTE

DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
SORO	ANTONIO GIUSEPPE	26.11.1948

Attesto che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all'ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul sito web istituzionale del Garante.

OPPURE

Attesto che in rapporto all'ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul sito web istituzionale del Garante sono intervenute le seguenti variazioni patrimoniali:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data, 27.10.2016

Sottoscrizione del Componente




Curriculum Vitae Nicola Tonveronachi

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tonveronachi Nicola  
Indirizzo Via Dell'Industria 15 - San Miniato  
Telefono 057146... 3671817  
Fax 0571...  
E-mail nicola.tonveronachi@studientilocali.it  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita 15 febbraio 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a) Dal 2000 - in corso  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Enti Locali Srl (San Miniato - Pisa)  
Tipo di azienda Società di consulenza e formazione per gli Enti Locali con n. 25 dipendenti/collaboratori,  
Interpretation Organization: 28/30;  
Macroeconomia: 26/30;  
Personnel Management: 30/30

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Capacità di direzione, coordinamento e gestione di organizzazioni private e pubbliche. Competenze economiche, finanziarie, fiscali e giuridiche nell'ambito degli Enti pubblici e delle società ed aziende private, con particolare riguardo agli Enti Locali. Docente in corsi di alta formazione. Competenze acquisite attraverso studi, master ed esperienza come amministratore e socio della Società Centro Studi Enti Locali Srl, Responsabile dei Servizi Finanziari per Comuni con oltre 2.500 abitanti, consulente e formatore di numerosi soggetti.

Autorizzo, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei dati da me trasmessi

Empo... marzo 2015










1

## OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ TRASPARENZA

### Linee Guida Garante 2014

La pubblicazione obbligatoria dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 non può pregiudicare **l'esercizio da parte degli interessati dei diritti a loro riconosciuti dalla legge**, tra i quali figurano: **l'aggiornamento**, la rettificazione e l'integrazione (art. 7, c. 3, lett. a, del Codice privacy).

### Articolo 16, RGPD - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.



2

PUBBLICAZIONI FACOLTATIVE FINALITÀ DI TRASPARENZA

- 1) **ILLECITO diffondere (pubblicare online) dati personali in assenza di una norma di legge/regolamento che lo prescriva.** [Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ... è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, RGPD)]
- 2) La pubblicazione di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione deve avvenire nel **rispetto dei limiti di cui all'art. 5-bis, previa anonimizzazione** (art. 7-bis, c.3, d.lgs. n. 33/13)

ART. 5-BIS

**Limiti relativi** all'accesso generalizzato/pubblicazione non obbligatoria: la necessità di evitare un pregiudizio concreto a:

**1)Interessi pubblici** a) sicurezza pubblica e ordine pubblico; b) sicurezza nazionale; c) difesa e questioni militari; d) relazioni internazionali; e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) regolare svolgimento di attività ispettive.

**2)Interessi privati** a) protezione dei dati personali...; b) libertà e segretezza corrispondenza; c) interessi economici e commerciali di persona fisica/giuridica, compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

**Limiti assoluti**

Segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge...



## PUBBLICAZIONI FACOLTATIVE FINALITÀ DI TRASPARENZA

### Esempio: pubblicazione indiscriminata di verbali





2

## PUBBLICAZIONI FACOLTATIVE FINALITÀ DI TRASPARENZA



ASSOCIAZIONE ITALIANA  
SOCIETÀ CONCESSIONARIE  
AUTOSTRAD E TRAFORI



0000120/18

Infatti, si ribadisce, che la diffusione al pubblico dei dati aventi natura commerciale e industriale contenuti in particolare negli allegati alla convenzione, come peraltro risulta anche dalle citate esperienze europee, rischia di determinare danni, anche rilevanti, all'attività imprenditoriale delle società concessionarie e, rispetto a tale eventualità, le società concessionarie manifestano, per il tramite di questa associazione, una ferma opposizione.

sussistenti i profili indicati dall'art. 5bis, co. 2., del d.lgs. n. 33/2013, e pertanto reputa esistenti quegli incompressibili interessi di natura economica, commerciale e industriale, che precludono a una pubblica amministrazione detentrica di dati e documenti, di pubblicare gli stessi a beneficio del pubblico.

Ns. Rif. protocollo ASP/IR/2018/0005645/EU 07/03/2018

**autostrade** // per l'italia

Società per azioni  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Abanti S.p.A.  
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato  
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000  
C.C.I.A.A. ROMA n. 107417 - P.S.A. 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA  
TELEGR. : AUTOSTRAD ROMA  
TELEX : AUTSPA N. 612235  
TELEF. : 06.4363.1  
TELEFAX : 06.4363.4090  
E-MAIL : info@autostrade.it  
WEBSITE : www.autostrade.it  
P&C : autostradeperitalia@pec.autostrade.it

Infatti, in tali casi, una lettura distorta ed erronea dei dati contenuti nel PEF potrebbe essere strumentalizzata al fine di alterare i valori di mercato della società quotata, ad evidente danno degli azionisti, con possibile configurazione anche di fattispecie di reato, quale quella del c.d. aggio.



Ministero  
delle Infrastrutture

HOME MINISTERO TEMI COME

### Autostrade, cade segreto su convenzioni. On line tutti gli atti

27 agosto 2018 - E' in corso un cambiamento epocale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: sono state pubblicate sul sito internet del Ministero, integralmente, tutte le convenzioni di concessioni autostradali attualmente in vigore.



3

## OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ PUBBLICITÀ LEGALE

**pubblicità legale (notizia, dichiarativa, integrativa dell'efficacia...)**

Legge n. 69 del 2009 – art. 32

A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati [...] (comma 1).

A decorrere dal 1° gennaio 2011 [...] **le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale**, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 5).



3

OBBLIGHI PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI FINALITÀ  
PUBBLICITÀ LEGALE

Albo pretorio online degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000).  
Vademecum del Garante privacy (in Linee guida 2014)

- diffusione di dati personali **lecita solo se prevista da una specifica norma di legge o di regolamento;**
- applicare sempre il principio di **pertinenza e non eccedenza** (cfr. provv. Garante n. 1054649 del 2003 e Cass. civ., sez. I, 20/07/12, n. 12726) e prestare attenzione ai dati sensibili e giudiziari (con la necessità di agire nel rispetto dei propri regolamenti e il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute);
- la diffusione è lecita solo **entro i limiti temporali** previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di indicazioni, fino al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati resi pubblici;
- se si vuole mantenere pubblicato oltre il periodo previsto dalle norme, **oscurare i dati idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati;**
- **evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca** generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati.

# Alcuni provvedimenti del Garante in materia di trasparenza

---

## **Provvedimento n. 492 del 24 novembre 2016**

Illecita pubblicazione sul sito web istituzionale di una Provincia - nelle aree tematiche istituzionale dedicate alla formazione, lavoro e politiche sociali, energia ed impianti energetici -, nell'ambito delle procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti di energia elettrica, informazioni relative ai soggetti interessati alle procedure stesse, tra cui le copie fotostatiche delle carte di identità e i codici iban degli istituti di credito.

**Sanzione di euro 10.000,00.**

# Alcuni provvedimenti del Garante in materia di trasparenza

---

## Provvedimento n. 303 del 5 luglio 2017

Illecita pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune nello storico degli atti dell'Albo pretorio online (<http://...>), di un provvedimento del Settore edilizia ed attività produttive con cui si rende noto del rilascio di un permesso di costruire «per la chiusura con vetrate atermiche della tettoia posta sul lastrico solare» di un immobile – di cui sono indicati indirizzo e dati catastali – al fine di «destinarla a spazio dedicato alla riabilitazione di portatore di handicap», in applicazione di quanto previsto dalla Legge della Regione Puglia n. 39 del 10/12/2012

**Divieto di ulteriore diffusione e avvio di procedimento per la sanzione pecuniaria.**

# Alcuni provvedimenti del Garante in materia di trasparenza

## Provvedimento n. 29 del 26 gennaio 2017

**Illecita pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune:**

- della graduatoria finale di una procedura selettiva pubblica "riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999";
- della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli dei partecipanti alla medesima procedura selettiva, contenente 542 nominativi, con la relativa data di nascita e il punteggio a ciascuno attribuito;
- della valutazione degli elaborati della prova scritta, in violazione dell'art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice).

**Sanzione di euro 10.000,00.**

# **Alcuni provvedimenti del Garante in materia di trasparenza**

---

## **Provvedimento n. 213 del 12 aprile 2018**

**Illecita pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune di una determinazione dirigenziale che ha approvato le graduatorie dei soggetti aventi diritto all'esenzione o alla riduzione della tassa sui rifiuti, perché si trovano, rispettivamente, in una condizione di disagio economico-sociale (mod. XX) o in uno stato di invalidità civile al cento per cento (mod. XX); le predette graduatorie riportano in chiaro dati e informazioni personali di n. 3447 soggetti interessati, ordinati in base alla situazione economica.**

**Divieto di ulteriore diffusione e avvio di procedimento per la sanzione pecuniaria.**

# SENTENZA CORTE CASSAZIONE 9382 DEL 05.04.2019

**La tutela del dato sensibile prevale sulla trasparenza amministrativa.**

La Corte di cassazione (sentenza 9382) ha accolto il ricorso del Garante della privacy, contro la sentenza del Tribunale che aveva “salvato” la provincia di Foggia sanzionata dall'Authority per 20 mila euro, per aver diffuso notizie sullo stato di salute di un dipendente. Inutile per l'amministrazione chiarire che per l'illecito, nel caso ci fosse stato, rispondeva il dirigente del servizio. E, in ogni caso, l'eventuale violazione sarebbe stata giustificata dall'esigenza della trasparenza amministrativa. Una tesi che la Cassazione respinge. I giudici della seconda sezione civile ricordano che “**la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa...**”.

I giudici sottolineano INOLTRE che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che **nella nozione di trattamento, in base al codice della privacy, rientrano l'estrazione dei dati e il successivo utilizzo.**

Attività che, **se non precedute da una precisa informazione sul trattamento e dall'acquisizione del consenso del titolare, fanno scattare due illeciti amministrativi: “omessa informativa e non assentita comunicazione automatizzata”**

# Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Greve in Chianti - 2 luglio 2020

Il Garante per la protezione dei dati personali comune sanziona un Comune (ordinanza n. 118 del 2 luglio 2020) per avere pubblicato sull'albo pretorio un atto contenente dati personali, considerati ridondanti e non pertinenti e peraltro riferiti a dati giudiziari.

L'Autorità Garante, adita dalla persona interessata, afferma che il trattamento dei dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza può avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del Regolamento), ovvero solo qualora il trattamento sia autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-octies, commi 1 e 5 del Codice).

Il titolare del trattamento è tenuto, inoltre, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di "liceità, correttezza e trasparenza" nonché di "minimizzazione", in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

## Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Greve in Chianti - 2 luglio 2020

In particolare, nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento), anche in presenza di un obbligo di pubblicazione, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque diffondere i dati personali eccedenti o non pertinenti (cfr. provv. n. 243 del 15 maggio 2014, Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, doc. web n. 3134436, parte seconda parr. 1 e 3.a.).

In tale quadro, osserva il Garante, non rileva quanto dichiarato dall’Ente con riferimento alla circostanza che la reclamante non fosse identificabile. Considerando che “per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione”, la menzione delle iniziali del cognome e del nome della reclamante all’interno della determinazione era, infatti, idonea a consentirne l’identificazione, quantomeno da parte dei dipendenti del Comune e dei familiari o conoscenti della reclamante, anche in considerazione delle dimensioni del Comune (circa 13749 abitanti) e del proprio organico (84 lavoratori a tempo indeterminato, secondo quanto riportato nel conto annuale 2018, redatto nel 2019, pubblicato sul sito web del Comune).

## SENTENZA CORTE CASSAZIONE 9382 DEL 05.04.2019

**La tutela del dato sensibile prevale sulla trasparenza amministrativa.**

La Corte di cassazione (sentenza 9382) ha accolto il ricorso del Garante della privacy, contro la sentenza del Tribunale che aveva “salvato” la provincia di Foggia sanzionata dall'Authority per 20 mila euro, per aver diffuso notizie sullo stato di salute di un dipendente. Inutile per l'amministrazione chiarire che per l'illecito, nel caso ci fosse stato, rispondeva il dirigente del servizio. E, in ogni caso, l'eventuale violazione sarebbe stata giustificata dall'esigenza della trasparenza amministrativa. Una tesi che la Cassazione respinge. I giudici della seconda sezione civile ricordano che **“la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa...”**.

I giudici sottolineano INOLTRE che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella nozione di trattamento, in base al codice della privacy, rientrano l'estrazione dei dati e il successivo utilizzo.

Attività che, se non precedute da una precisa informazione sul trattamento e dall'acquisizione del consenso del titolare, fanno scattare due illeciti amministrativi: “omessa informativa e non assentita comunicazione automatizzata”



## «POCA TRASPARENZA». RESPONSABILITÀ E SANZIONI

### ANAC

#### Art. 45

- Rilevato il mancato rispetto della disciplina in materia di trasparenza, ingiunge all'amministrazione di adempiere entro 30 gg. L'inosservanza di detto ordine costituisce illecito disciplinare, che **ANAC segnala all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata**. Segnala gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
- Può avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (**ATTENZIONE ALLA COERENZA TRA AMM.TRASPARENTE E PERLAPA!**)
- Rende pubblici i provvedimenti adottati. Controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati.



## «POCA TRASPARENZA». RESPONSABILITÀ E SANZIONI

29.05.2018. Protocollo d'intesa per la collaborazione di ANAC con Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Anticorruzione)

(art. 4)

1. La collaborazione nel settore della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione è finalizzata a verificare il rispetto della normativa di settore da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti pubblici territoriali e non economici, nonché delle società a partecipazione pubblica e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. In tale ambito la collaborazione tra l'A.N.AC. e la Guardia di Finanza si sostanzia in:

- a. controlli sul rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
- b. verifiche sull'osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;**
- c. accertamenti in materia di conflitti di interesse, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- d. controlli relativi all'ottemperanza delle decisioni dell'Autorità.



## «POCA TRASPARENZA». RESPONSABILITÀ E SANZIONI

### Il RPCT

#### [RESPONSABILITÀ']

Art. 1, L. 190/2012

c. 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPC.

c. 13. La sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.



## «POCA TRASPARENZA». RESPONSABILITÀ E SANZIONI

### I dirigenti

#### [RESPONSABILITÀ]

- L'inadempimento di obblighi pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.** Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46)
- Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza [...] con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. **Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale** (ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 165/01). Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi (art. 14, c. 1-quater)



## «POCA TRASPARENZA». RESPONSABILITÀ E SANZIONI

### Personale non dirigente

Possono essere **segnalati per l'azione disciplinare dal RPCT** qualora non abbiano attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Possono essere **sentiti dall'Organismo interno di valutazione** nello svolgimento dell'attività di controllo.

**La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal PTPC costituisce illecito disciplinare** (art. 1, c. 14, L. 190/12)

**Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/13, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione disciplinare** (art. 5, c. 10)

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis [...] sono comunque valutati ai fini della **corresponsione [...] del trattamento accessorio collegato alla performance individuale** dei responsabili.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46).



## «POCA TRASPARENZA». RESPONSABILITÀ E SANZIONI

### Fattispecie «rinforzate» di responsabilità

Omissione pubblicazioni (su «Amministrazione trasparente») e comunicazioni (al Dip. Funz. Pubbl.) dei dati relativi ai **consulenti/collaboratori**: inefficacia dell'atto e illegittimità della liquidazione dei compensi (art. 15, c. 2), con responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento. Sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario (si applica art. 30 c.p.a.).

Omissione pubblicazioni dati relativi a **sovvenzioni/sussidi**: inefficacia provvedimenti > 1000€/anno al medesimo beneficiario. Mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio da organi di controllo o segnalata dal beneficiario o chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 c.p.a. (art. 26, c. 3)

Fintanto che perdura la mancata o incompleta pubblicazione dei dati sugli **enti vigilati/controllati/partecipati**, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata, tranne pagamenti a titolo di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore dai predetti enti/società (art. 22, c. 4)



## «POCA TRASPARENZA». RESPONSABILITÀ E SANZIONI

### Sanzioni pecuniarie per casi specifici

#### da 500 a 10.000 euro (art. 47)

- per responsabile della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica (provvedimento pubblicato sul sito web dell'amministrazione) (**rif. art. 14**);
- per dirigente che non effettua la comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo (**rif. art. 14**).
- per responsabile violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi enti vigilati/controllati/partecipati (**di cui all'art. 22**). La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento (art. 47, c. 2);
- in caso di omessa pubblicazione di tutti i dati sui pagamenti (**ex art. 4-bis, c. 2**)



## «POCA TRASPARENZA». RESPONSABILITÀ E SANZIONI

### Sanzioni pecuniarie per casi specifici

**da 1.000 a 10.000 euro** (artt. 24-quater, c.1 e 19, c.5., lett. b, d.l. 90/14)

- omessa adozione dei PTPC e dei codici di comportamento;
- omessa pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati e dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, come previsto dall'art. 53, c. 1-bis, CAD.



## FOCUS RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

### **Definizione**

La responsabilità in cui incorre la persona fisica, avente un rapporto di servizio con l'ente pubblico, la quale, in violazione dei doveri derivanti da tale rapporto, abbia cagionato, con dolo o colpa grave, un danno all'amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione.

**Il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la gestione delle istanze di accesso integrano gli ordinari doveri di servizio, in ragione del ruolo rivestito dal dipendente**



**A) La sezione «Amministrazione trasparente» può fornire elementi utili per ricostruire una notizia di danno erariale?**

Per attivare l'azione di risarcimento per danno erariale è necessario che la procura acquisisca una notizia specifica e concreta e che individui con ragionevole certezza gli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità (art. 17 c. 30 ter D.L. 78/09). Alcuni dati a pubblicazione obbligatoria possono aiutare la procura contabile, in particolare, quelli indicati nell'art. 31 (modificato in senso ampliativo dal d.lgs. 97/16):

«Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici».



## FOCUS RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

### B) «Troppa» trasparenza

- 1) La PA può essere tenuta al **risarcimento del danno** (art. 28 Cost.) per trattamento illecito dei dati personali da parte di un suo dipendente (art. 2050 codice civile, art. 82, par. 3 RGPD – inversione onere della prova). Rivalsa nei confronti del dipendente soggetta alla dimostrazione di dolo/colpa grave (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 3/1957) [danno erariale indiretto].
- 2) La PA è **sanzionata dal Garante** (art. 83, par. 5, RGPD) per **violazione privacy** [danno erariale diretto]. Rivalsa nei confronti del dipendente in caso di dolo/colpa grave.



### C) «Poca» trasparenza

L'ANAC segnala gli inadempimenti (non solo ai vertici politici delle amministrazioni e agli OIV, ma anche) alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità – art. 45, c. 4

- erogazione di indennità di risultato nonostante la mancata attuazione di obblighi di trasparenza ad essa correlati [danno erariale diretto]
- tipizzazioni di illeciti amministrativo-contabili (cd. responsabilità sanzionatoria). In caso di omessa pubblicazione dei dati sui consulenti ... sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario (art. 15, c. 3)
- responsabilità per danno all'immagine (art. 46) in casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e nel caso di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso civico (FOIA) ad di fuori dei casi previsti dalla legge



## FOCUS RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Corte dei Conti, sez. giurisd. Sardegna, 15 gennaio 2016, n. 5

### **DETERMINAZIONE DANNO ERARIALE IN CASO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Il pagamento da parte di un ente pubblico di una sanzione amministrativa non realizza un danno all'erario, posto che l'esborso dell'ente sanzionato è compensato dall'introito dell'amministrazione che incamera la sanzione (nozione di finanza pubblica allargata). Ciò vale solo per l'«importo secco» della sanzione, ma non per i pagamenti per interessi e spese di notifica.

Tranne che in ipotesi specificamente individuate dalla legge, la responsabilità amministrativa non ha carattere sanzionatorio, ma risarcitorio.

[trattasi di posizione giurisprudenziale non consolidata, in quanto esistono giudizi di segno diverso, che pongono a carico del dipendente anche l'importo della sanzione, esaltando il carattere sanzionatorio della responsabilità amministrativo-contabile]



## FOCUS RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Corte dei Conti, sez. giurisd. Sardegna, 15 gennaio 2016, n. 5

### VALUTAZIONE DELLA COLPA GRAVE DEL DIRIGENTE

Un dirigente, tanto più se preposto ad un settore complesso, è difficilmente in grado di accertare la correttezza di ogni provvedimento portato alla sua firma, sebbene non si possa ritenere lo stesso dirigente sempre esente da responsabilità solo perché adotta provvedimenti la cui istruttoria sia curata da altri.

L'indagine sull'esistenza e sul grado dell'eventuale negligenza va compiuta non prendendo a riferimento un modello astratto di condotta, o troppo rigoroso o troppo indulgente, ma in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze di fatto nel cui contesto la condotta censurata si è svolta.

**La fiducia che un dirigente ripone nella correttezza dei dati fornitigli dai propri collaboratori può al più essere giustificata nell'immediatezza dell'assunzione dell'incarico. Successivamente, egli ha il dovere di assicurarsi che l'apparato svolga i compiti e curi l'istruttoria delle pratiche di propria competenza in maniera corretta ed efficiente, diramando apposite direttive e verificandone l'osservanza. Il dirigente pubblico ha il preciso dovere di rimanere aggiornato sulle innovazioni normative, soprattutto quando esse riguardino le materie ad esso attribuite.**

## I nuovi obblighi di trasparenza in materia di appalti pubblici: tra PNA 2022 e nuovo codice dei contratti pubblici

Nella parte speciale del PNA 2022 è contenuta, infatti, una apposita sezione che mette a sistema i vari obblighi vigenti in materia di trasparenza dei contratti pubblici, evidenziando che le fonti normative sono costituite dall'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, dagli artt. 23, 37 e 38 del d.lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e  
smi

In merito al contenuto degli obblighi di pubblicazione, va segnalato che l'art. 53, comma 5, del d.l. 77/2021, recante disposizioni per l'attuazione del PNRR, modificando l'art. 29 del codice appalti, ha aggiunto ai dati da pubblicare -oltre quelli relativi alle tradizionali fasi e atti di programmazione e di affidamento- tutti **quelli relativi all'esecuzione** dell'appalto.



# I nuovi obblighi di trasparenza in materia di appalti pubblici: tra PNA 2022 e nuovo codice dei contratti pubblici

ANAC - ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo

.....Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Per ciascuna procedura : **-VEDI ALLEGATO GRIGLIA**



## I nuovi obblighi di trasparenza in materia di appalti pubblici: tra PNA 2022 e nuovo codice dei contratti pubblici - ALLEGATO 9 AL PNA 2022

La disciplina in materia di trasparenza è contenuta negli art. **20, 21, 23 e 28 del nuovo codice**, i quali -tuttavia- troveranno applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2024**, come dispone l'art. **225, comma 2 del testo provvisorio**, che -pur fissando l'efficacia del codice al **1° luglio 2023**- conferma in via transitoria l'applicazione dell'art. 29 del codice del 2016 fino al 31.12.2023.

L'allegato 9 del PNA 2022, pertanto, contiene non solo **il nuovo elenco degli atti e dati oggetto di pubblicazione in materia di appalti pubblici** ma anche la **nuova struttura** della sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*" dell'albero della trasparenza amministrativa, ove sono indicati tutti gli atti e i dati da pubblicare, la modalità in cui organizzare i dati, i tempi di pubblicazione ed aggiornamento e, per la fase esecutiva, l'indicazione puntuale delle tipologie di atti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

-**modifiche soggettive al contratto, varianti, proroghe, rinnovi, quinto d'obbligo, subappalto, certificato di collaudo o regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, accordi nonari e transazioni, atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo.**

